

Egredi

Via PEC: avvcandidadipalma@pec.it

Avv. Marco Monetti

Via PEC: avvmarcomonetti@pec.it

Roma, li 08/05/2025

Direzione Legale
Servizio Contenzioso e Reclami
Ufficio Contenzioso/BMS

OGGETTO: ACCORDO TRANSATTIVO A [REDACTED] IBL, GIUDICE DI PACE DI [REDACTED] TA, RG [REDACTED]
(CTR. N. P. [REDACTED])

La scrivente IBL Banca S.p.A. (di seguito denominata "Banca" o "IBL"), con sede legale in Roma, Via Venti Settembre n. 30 (Partita IVA di Gruppo 14994571009), nella persona del Responsabile del Servizio Contenzioso e Reclami, Avv. Debora Littara, munito dei necessari poteri, facendo seguito alle intese intercorse, espone quanto segue:

- a) Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. iscritto al n.r.g. [REDACTED] del Giudice di Pace di [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, per brevità, il "Ricorso"), il Sig. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) (in seguito "Cliente"), per il tramite dell'Avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), con studio in Casagiove (CE), alla Via Appia n. 13 - 81022 e per il tramite dell'Avv. Marco Monetti del Foro di Avellino (C.F. MNTMRC67M20F839C), con studio in Casagiove (CE), alla Via Appia n. 13 - 81022 (in seguito "Procuratori"), conveniva la Banca in giudizio (di seguito, per brevità, il "Giudizio"), sollevando plurime contestazioni con riferimento al contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento n. [REDACTED], stipulato il 12/05/2014 ed estinto anticipatamente rispetto alla scadenza originaria in data 30/09/2019 (di seguito anche il "Contratto"), chiedendo *inter alia* la restituzione della somma complessiva pari ad € 1.353,35 oltre interessi; il Giudice ha fissato udienza di comparizione per il 28/05/2025, assegnando termine per la costituzione alla convenuta sino a 10 giorni prima;
- b) IBL ha già provveduto al rimborso, in favore del Cliente, di € 154,91 a titolo di oneri non maturati in ragione dell'estinzione anticipata del Contratto, così come previsto dalla normativa vigente;
- c) la Banca, a soli fini transattivi e senza con questo nulla riconoscere al Cliente in ordine alle sue pretese, è disposta a versare al Cliente l'importo di € 810,00 quali oneri non maturati relativi al Contratto, più € 250,00 per spese legali, oltre IVA e CPA e spese vive documentate, distratte a favore del Procuratore;
- d) il Cliente e la Banca (in seguito singolarmente la "Parte", unitamente le "Parti") intendono transigere e conciliare il Giudizio, come in effetti transigono con il presente Atto (di seguito "Accordo Transattivo" o "Accordo"), mediante un accordo generale ed onnicomprensivo, in guisa da eliminare, anche per il futuro, qualunque vertenza tra di loro comunque connessa, anche indirettamente, ai fatti, eventi e domande di cui al Contratto, nulla escluso o eccezzuato.

TRANSAZIONE ex articolo 1965 c.c.

Tutto ciò premesso, per ragioni di opportunità relazionale ed economia dei procedimenti, le Parti hanno raggiunto il seguente Accordo Transattivo:

1. Ogni premessa ed ogni allegato costituisce parte integrante del presente Accordo Transattivo e ne costituisce il presupposto;
2. Il Cliente, con la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Transattivo, dichiara di essere pienamente soddisfatto in tutte le proprie pretese creditorie, restitutorie e/o risarcitorie, inerenti al Contratto;
3. Il Cliente dichiara di non aver null'altro a pretendere nei confronti della Banca a qualsivoglia titolo, ragione o causa e, pertanto, rinuncia espressamente all'esercizio di qualsivoglia procedimento o